

Milano, 28 Gennaio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 08 /2019

DICHIARAZIONE IVA 2019 PER IL 2018

La Dichiarazione Iva relativa all'anno 2018 dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il **1º febbraio** e il **30 aprile 2019**. Vi invitiamo pertanto, al più tardi entro e non oltre il 29 marzo 2019, a trasmettere allo Studio, presso il recapito e-mail del Vostro consulente di riferimento, la seguente documentazione:

1. copia delle liquidazioni periodiche relativi dell'anno 2018;
2. copia del riepilogo annuale dei dati iva 2018 (tredicesima liquidazione);
3. copia dei modelli F24 quietanzati di versamento iva periodica 2018, compresi eventuali ravvedimenti operosi, e/o di utilizzo in compensazione del credito iva 2017;
4. Scheda contabile erario c/iva al 31/12/2018;
5. eventuale prospetto “mensilizzato” di utilizzo plafond 2017¹ e di formazione plafond 2018;
6. evidenza separata degli acquisti e delle cessioni di beni e servizi intracee e quadratura con relativi modelli Intrastat;
7. evidenza degli acquisti di beni ammortizzabili² e dei beni non ammortizzabili³;
8. copia delle lettere di intento ricevute con relativa ricevuta telematica;
9. ripartizione geografica (per regione) delle operazioni attive imponibili effettuate nei confronti di *consumatori finali*, con evidenza separata dell'imponibile e della relativa imposta;
10. per coloro che avessero presentato direttamente le comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva, copia delle comunicazioni relative ai 4 trimestri del 2018.

DICHIARAZIONE IVA - VISTO DI CONFORMITA'

Qualora fosse Vostra intenzione apporre sulla dichiarazione il visto di conformità Iva, al fine dell'utilizzo in compensazione esterna del credito ivi emergente, Vi invitiamo a darne tempestiva comunicazione al Vostro consulente di riferimento così da pianificare con un certo anticipo il lavoro da eseguire.

Cordiali saluti

¹ Evidenziando quanto utilizzato in dogana per le importazioni di beni.

² Trattasi dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.).

³ Il costo dei beni strumentali non ammortizzabili è determinato computando:

– l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
– il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).